REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1231/86 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa del manifestarsi della peste suina africana in una regione di produzione nei Paesi Bassi, sono state approvate misure straordinarie di sostegno del mercato delle carni suine a favore di tale Stato membro con il regolamento (CEE) n. 1231/86 della Commissione (3);

considerando che, per motivi di natura veterinaria, restano in vigore talune limitazioni della libera circolazione dei suini vivi e dei prodotti a base di carni suine; che è quindi opportuno prorogare il termine previsto per l'acquisto, da parte dell'organismo d'intervento dei Paesi Bassi, a norma del regolamento (CEE) n. 1231/86, di suini vivi e di suinetti;

considerando che il limite della zona d'infezione è stato modificato dai servizi veterinari competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1231/86 è così modificato:

1. La data « 7 giugno 1986 » di cui all'articolo 1 è sostituita dalla data « 4 luglio 1986 ».
2. Il termine « comuni » di cui all'articolo 2, paragrafo 1 è sostituito dal termine « area ».
3. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 6 giugno 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Un'area di 3 chilometri di raggio attorno ai 2 focolai confermati nei comuni di Zoutermeer e Leidschendam.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.
(3) GU n. L 112 del 29. 4. 1986, pag. 6.